

Verbale n° 01 del 06.02. 2023

Oggi, 06 febbraio 2023 alle ore 20,00 in seconda convocazione, presso la sede sociale di via Monte Arqueri, 3 a Monserrato, regolarmente convocata si tiene una riunione straordinaria dell'Assemblea dei soci della Associazione Volontari del Soccorso di Monserrato con il seguente ordine del giorno : 1) Approvazione variazione Statuto per adeguamento RUNTS; 2) Varie ed eventuali. La riunione si apre alle h. 20,00 in seconda convocazione e sono presenti i soci : Alias Alessandro, Alias Michele, Angeli Valentina, Bernardini Rosanna, Caldini Giorgia, Contu Eleonora, Deriu Natalino, Dessi Marco, Langione Alberto, Locci Ignazio, Mazzella Alessandro, Milia Raffaele, Murgia Ludovica, Murgia Nicola, Picciau Denise, Pisano Nicola, Podda Andrea, Salaris Claudia, Scalas Valentina, Serra Alessandro, Soddu Luca, Spiga Antonio, Spiga Cristina, Virdis Silvia, Alessi Alessandro, Cuccu Mario, Presenti 26 soci su cinquantuno, si raggiunge il numero legale e comincia l'assemblea. Viene nominato presidente il socio Milia Raffaele e segretario il socio Alias Michele. Prende la parola il Presidente dell'Assemblea che apre i lavori dando la parola al Presidente Alias Alessandro. Il presidente dell'Associazione Alias Alessandro espone la situazione che prevede l'adeguamento dello Statuto secondo il modello RUNTS e secondo il codice del Terzo Settore per poter essere iscritti in quell'Albo e sottoposte le variazioni da approvare, i soci presenti, già resi edotti del contenuto del nuovo Statuto, votano all'unanimità per l'approvazione del nuovo Statuto. Alle ore 22,40 il presidente dell'Assemblea chiede se qualcuno voglia fare qualche dichiarazione e non essendoci null'altro da deliberare e da discutere chiude l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Alias Michele

Michele Alias

IL PRESIDENTE

Milia Raffaele

[Signature]

Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2
Add. 20-02.2023 Registrato al
Esatti € _____ N. 272
Euro 200 Inviati € 3
IL DIRETTORE
[Signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO MONSERRATO AVSM ODV"

(Redatto secondo la legge 13 settembre 1993 n° 39, il codice civile e secondo il D. Lgs. 117/2017 in seguito denominato codice del Terzo Settore e successive modificazioni)

ART. 1

Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. ai sensi delle disposizioni vigenti e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO MONSERRATO AVSM ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Monserrato e potrà istituire, su delibera dell'organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Essa intende operare nei settori di Assistenza Sociale e Sanitaria, così come tassativamente indicato nell'art. 10 del D.lgs 460/97, svolgendo uno o più dei seguenti settori delle attività primarie:

- 1) Assistenza sociale e sociosanitaria;
- 2) Assistenza sanitaria;
- 3) Beneficenza;
- 4) Istruzione;
- 5) Formazione;
- 6) Sport dilettantistico;
- 7) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico;
- 8) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- 9) Tutela dei diritti Civili;

E più precisamente

- a) prestare il primo soccorso ad ammalati e feriti anche in convenzione con enti (118)
- b) trasportare adeguatamente gli ammalati ed i feriti presso le strutture sanitarie competenti;
- c) prestare assistenza medico – sanitaria a chiunque ne faccia richiesta;
- d) assistere ammalati ed infortunati soli nel loro domicilio;
- e) assistere gli emarginati – i "drop-out";
- f) organizzare e promuovere corsi di addestramento teorico tecnico e pratico per gli associati e divulgare le norme di primo soccorso ed educazione sanitaria;
- g) organizzare e promuovere corsi di primo soccorso per tutta la popolazione;

- 
- h) concorrere con la propria organizzazione ed esperienza al soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi naturali o artificiali;
 - i) collaborare con gli enti e le istituzioni preposte, alla ricerca dei dispersi;
 - j) prestare soccorso in grotte, montagne, in mare e nelle acque interne;
 - k) contribuire alla difesa dell'ambiente;
 - l) collaborare con gli enti preposti alla prevenzione e alla lotta agli incendi;
 - m) collaborare e contribuire con gli enti e le istituzioni preposte, alla raccolta di sangue;
 - n) partecipare a congressi, seminari, incontri in generale, locali, regionali, nazionali ed internazionali, nei quali si dibattono i problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza;
 - o) partecipare alle manifestazioni pubbliche che non contrastano con le finalità dell'associazione secondo le norme stabilite dal presente Statuto;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D. LGS. 117/2007

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Qualità di Volontario)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Allievi
- b) Soci Effettivi
- c) Soci Fondatori
- d) Soci

- a) Soci Allievi: sono coloro che, accettati come nuovi soci dell'Associazione, sono destinati a diventare soci Effettivi dopo corso di formazione finalizzato al servizio attivo in ambulanza, e pertanto operativi per esperienza e capacità maturata e dimostrata nell'ambito dell'Associazione. Il socio Allievo diventa socio effettivo al superamento della prova per prestare servizio attivo in ambulanza.

Il socio allievo deve concorrere a tutte le attività dell'Associazione.

Il socio Allievo è ammesso all'Assemblea dei Soci con diritto di voto e fa parte dell'elettorato sia attivo che passivo.

- 
- b) Soci Effettivi: sono coloro che hanno superato il corso formativo partecipando a tutte le attività dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di intervento e di voto. Possono ricoprire le cariche elettive e tecniche dell'Associazione.
- c) Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed in quanto tali partecipano con decorrenza immediata all'operatività della stessa. I soci Fondatori fanno parte della categoria dei soci Effettivi.
- d) Soci: sono coloro che sostengono materialmente e moralmente l'Associazione. Tali soci possono partecipare all'Assemblea dei soci, con diritto di voto. I soci sono obbligati al pagamento della quota sociale, se prevista.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- non compiere, durante il servizio e al di fuori di esso, atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione degli associati)

L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Per morosità: il socio perde la qualifica di associato quando non paga le quote sociali, se previste, entro il termine fissato nel Regolamento, e comunque per un periodo superiore a mesi tre.

Per recesso: L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima e non esonera il socio uscente dalle eventuali obbligazioni assunte in precedenza nei confronti dell'Associazione o in nome e per conto di essa, o da quelle previste in base a delibera adottata anteriormente dall'Assemblea dei Soci.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- con il suo comportamento rende incompatibile la prosecuzione di qualsivoglia suo rapporto con l'Associazione;
- il continuo disinteresse e/o la continua negligenza nei confronti dell'Associazione e degli organi della stessa;

Il socio sottoposto a qualsiasi provvedimento disciplinare nei suoi confronti, deve essere convocato con qualsiasi metodo certificabile, ed invitato ad esporre le sue ragioni difensive davanti al Consiglio Direttivo, il quale dopo averlo sentito, prenderà le decisioni opportune e notificherà le proprie proposte all'Assemblea la quale può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- ☐ Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ☐ Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- ☐ Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- ☐ Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- ☐ Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.
- ☐ Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa;

Gli associati hanno il dovere di:

- ☐ Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ☐ Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
- ☐ Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

ART. 7 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- ☐ Assemblea degli associati
- ☐ Consiglio direttivo
- ☐ Presidente

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:

- ☐ Organo di controllo (eventuale)
- ☐ Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8 **(L'assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno dieci soci.

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe *(tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento)*

E ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9

(Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- ☐ La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- ☐ La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ☐ L'approvazione del bilancio;
- ☐ Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ Deliberare sull'esclusione degli associati;

ART. 10

(Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- ☐ Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- ☐ Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- ☐ Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti è formato da un numero di tre e resta in carica per la durata di anni tre e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- ☐ Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- ☐ Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ☐ Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- ☐ Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ☐ Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ☐ Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- ☐ Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- ☐ Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- ☐ Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 **(Il Direttore Sanitario)**

Il Direttore Sanitario è responsabile dell'organizzazione sanitaria dell'Associazione.

Deve essere laureato in Medicina e Chirurgia.

In particolare il Direttore Sanitario: organizza e promuove, in accordo con i membri del Consiglio Direttivo e trasmettendo le proprie direttive agli istruttori, corsi di Primo Soccorso e Rianimazione, nonché di altre materie che rientrano nell'attività sanitaria dell'Associazione; esercita la sorveglianza sul personale adibito ai servizi sanitari e sul personale ausiliario.

ART. 14 **(Organo di controllo)** **(Eventuale)**

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- ☐ Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ☐ Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

☐ Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

☐ Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 **(Organo di Revisione legale dei conti)** **(Eventuale)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 16 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- ☐ Quote associative;
- ☐ Contributi pubblici e privati;
- ☐ Donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ Rendite patrimoniali;
- ☐ Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- ☐ Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- ☐ Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.
- ☐ Per le attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

ART. 17 **(Beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 18 **(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)**

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti

degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate del rapporto associativo;

Art. 19 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme d'attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 20 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 21 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 23 (Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 24 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 25 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45,

con una 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 26 **(Libri sociali obbligatori)**

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- ☐ Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- ☐ Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- ☐ Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- ☐ Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- ☐ Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

LIBRO DEI SOCI

Devono essere annotati i dati anagrafici di tutti i soci, in base al DPS questo libro non può essere consultato liberamente dai soci;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Devono essere riportati i verbali delle Assemblee dei soci, firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea, questo libro è in libera visione a tutti i soci;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Devono essere riportati i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, firmati dal presidente e dal segretario dell'Associazione, questo libro non è in libera visione a tutti i soci in quanto potrebbe contenere discussioni su argomenti riservati;

LIBRO DELLA CONTABILITA' SOCIALE O PRIMA NOTA

Devono essere annotati tutti i movimenti contabili a cura dell'amministratore, questo libro è in libera visione a tutti i soci.

LIBRO INVENTARI

Devono essere inserite tutte le attrezzature e tutti i beni dell'Associazione aggiornandolo con carichi e scarichi in caso di acquisti o dismissioni.

ART. 27 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.